



# GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

PER LA CONTRAENTE

**ASSICURAZIONE LONG TERM CARE  
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANTICIPATA  
A PREMIO ANNUO, PAGABILE VITA NATURAL DURANTE  
IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA  
VERIFICATASI ENTRO IL PERIODO DI COPERTURA**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 76503**

Stipulato tra:

**FONDO di ASSISTENZA del GRUPPO BANCA LOMBARDA e PIEMONTESE** (codice fiscale 98011600172) in seguito chiamato/a "Contraente"  
e **ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.**, in seguito chiamata "Società",

**PREMESSA**

Con il presente contratto di assicurazione il Contraente, in ottemperanza al Contratto, all'Accordo e/o al Regolamento Aziendale in vigore, intende stipulare a favore dei propri **associati** un'assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, se si verifica entro il periodo di copertura.

Tutti gli associati al Fondo al momento della stipulazione del presente contratto, nonché quello di futura assunzione, costituisce il complesso degli assicurandi.

Il presente contratto è regolato:

- dalle Condizioni di assicurazione del Fascicolo informativo *Long Term Care per Aziende, ed. 01/09* consegnato al Contraente;
- dalle Condizioni Speciali di assicurazione;
- da eventuali Appendici successive;
- dalle disposizioni legislative in materia.

**DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto viene stipulato con **decorrenza** dalle ore 00 del 1 gennaio 2010 ed ha una durata pari a tre anni.

**POSIZIONI ASSICURATIVE INDIVIDUALI**

Per ciascun dipendente inserito in assicurazione la Società emette un'assicurazione monoannuale che si rinnova all'1 gennaio di ogni anno (**ricorrenza annuale** delle posizioni assicurative individuali).

Mogliano Veneto, 29 gennaio 2010

**CONTRAENTE**  
(Timbro e firma)

**ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.**

Il Contraente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente l'Art. 10 - *Durata del contratto e della posizione assicurativa*, e l'Art. 20 - *Controversie*, delle Condizioni di assicurazione.

**CONTRAENTE**  
(Timbro e firma)

Contratto LTC - Banca Lombarda obbligatoria - pag. 1 di 4

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Prestazioni

Ad integrazione dell'Art. 1 - *Prestazioni* delle Condizioni di assicurazione, la rendita annua vitalizia iniziale pagabile in rate mensili per ciascun assicurato è pari a 6.000,00 euro.

### Art. 2 - Limiti di età

Il seguente paragrafo annulla e sostituisce l'Art. 3 - Limiti di età, delle Condizioni di Assicurazione:

“Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati di cui alla premessa del presente contratto aventi un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 100 anni. L'età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d'anno uguale o superiore a sei mesi.”

Per gli assicurati di età superiore a 100 anni, comunque inclusi a meno delle esclusioni contrattuali previste, dovrà essere fatta distinta comunicazione di ingresso in assicurazione.

### Art. 3 - Esclusioni e Carenze

A parziale modifica dell'Art. 5 - Esclusioni e Carenze, delle Condizioni di Assicurazione, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

“Verrà esclusa l'eventuale non autosufficienza causata da malattia organica o lesione fisica ad essa correlata già in essere al momento dell'ingresso in assicurazione: in questo caso la Società risolve il contratto, relativamente alla posizione, corrispondendo la somma dei versamenti effettuati.”

### Art. 4 - Documentazione sanitaria, accertamenti e dichiarazioni dell'Assicurando

Il seguente articolo annulla e sostituisce l'Art. 7 - Documentazione sanitaria, accertamenti e dichiarazioni dell'Assicurando:

“In relazione alle finalità del presente contratto, per accedere alla copertura assicurativa non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione di carattere sanitario ad eccezione di quanto previsto al paragrafo successivo.

Per i soggetti che, alla data di ingresso in copertura, hanno un'età superiore a 74 anni, e non erano assicurati nella precedente polizza n.74.099, sarà richiesta la presentazione della *dichiarazione sostitutiva* (allegato VI).

Qualora l'interessato non possa sottoscrivere la *dichiarazione sostitutiva*, ai fini dell'inclusione nell'assicurazione dovrà presentare il questionario sanitario per l'assicurazione Long Term Care (allegato IV) compilato e sottoscritto dal medico di famiglia.

La Società, in base alle risultanze della valutazione di tale documentazione, potrà richiedere ulteriore documentazione sanitaria di approfondimento e fissare eventuali particolari condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio.”



### **Art. 5 - Durata del contratto e della posizione assicurativa**

A parziale modifica di quanto previsto all'Art. 10 *Durata del contratto e della posizione assicurativa* - il contratto ha una durata di tre anni e si rinnova automaticamente alla scadenza, di volta in volta, per periodi di un anno, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa.

L'art. 7 - *Bonus* di cui a queste condizioni speciali di assicurazione non si applica qualora la nuova durata prevista del contratto al momento del rinnovo sia inferiore a tre anni.

### **Art. 6 - Premi di Assicurazione**

A parziale modifica di quanto previsto all'Art. 11 *Premi di Assicurazione* - il premio annuo da pagare all'inizio di ciascun periodo assicurativo si determina moltiplicando la rendita annua assicurata per il tasso medio, indipendente dall'età e dal sesso dell'assicurato, dello **0,008**. Non è previsto alcun importo fisso da aggiungere al valore così ottenuto.

Il tasso ha durata triennale ed è rivedibile in funzione delle caratteristiche della popolazione e dell'andamento tecnico del contratto.

Il tasso è stato calcolato sulla base di un principio di mutualità che prevede l'adesione obbligatoria di tutti gli associati e la stabilità della struttura della popolazione, per età e sesso, nel corso del periodo di durata della convenzione: in caso di modifiche sostanziali della popolazione conseguenti a fusioni o scorpori delle società di riferimento del Fondo di Assistenza, il tasso potrà essere modificato anche nel corso della convenzione.

### **Art. 7 - Bonus**

Nel caso in cui l'andamento del contratto al termine del periodo di durata della convenzione sia risultato positivo (in termini di rapporto tra sinistri verificatisi e premi pagati) la Società liquiderà al Contraente un "bonus" calcolato secondo le seguenti modalità:

$$\text{Bonus} = 0,25 * ( 0,75 * P - S )$$

dove:

P sta ad indicare l'ammontare dei premi complessivamente incassati nel periodo di osservazione pari alla durata della convenzione, al netto degli eventuali rimborsi di premio per uscite dall'assicurazione in corso d'anno

S sta ad indicare la somma riservata dalla compagnia per far fronte al pagamento dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione pari alla durata della convenzione

L'eventuale bonus verrà liquidato alla Contraente al termine del periodo di durata della convenzione.

Il presente articolo non si applica qualora la nuova durata prevista del contratto al momento del rinnovo sia inferiore a tre anni.

**FONDO PENSIONE DEL GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE  
ASSICURAZIONE LTC OBBLIGATORIA*****Dichiarazione SOSTITUTIVA dell'Assicurando***

(Da compilare solo per gli assicurandi di età superiore a 74 anni)

**L'assicurando,**

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_ Sesso:  M  F

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

**con il presente atto, dichiara:**

- che **NON** è titolare di pensione d'invalidità e **NON** ha in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente di previdenza obbligatoria di appartenenza o presso Assicurazioni private o Enti di previdenza o assistenza facoltativi e che, comunque, **NON** è colpito da malattia organica o lesione fisica a seguito delle quali si possa ragionevolmente ritenere limitata anche potenzialmente la sua normale capacità di autosufficienza.
  - di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi;
  - di non necessitare di trattamento medico e farmacologico regolare e continuato;
  - di non aver sofferto negli ultimi cinque anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi, blocco renale, cancro, infarto, cirrosi epatica, colpo apoplettico, ictus;
  - di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/o esami per le suddette malattie, di non prevedere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e di non essere risultato positivo al test HIV;
  - di non avere impedimento alcuno nello svolgere le seguenti comuni attività della vita quotidiana: lavarsi, camminare, vestirsi, mangiare, passare dal letto alla poltrona, controllare la continenza dello sfintere, fare la spesa, prepararsi da mangiare, fare pulizia, maneggiare denaro, seguire correttamente una terapia medica, telefonare, guidare.
  - di non avere manifeste anomalie del sistema cognitivo (pensiero, orientamento, giudizio, ricordi).
- acconsente che Assicurazioni Generali S.p.A. fornisca informazioni sul suo conto ad altri Enti solo a fini assicurativi;

N.B. Qualora l'interessato non potesse sottoscrivere il presente modulo, ai fini dell'inclusione nell'assicurazione dovrà presentare l'apposito modello prestampato (Questionario Sanitario per l'assicurazione Long Term Care- allegato IV) compilato e sottoscritto dal medico di famiglia.

data, .....

**Firma dell'Assicurando**

\_\_\_\_\_